



PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

9 novembre 2010

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 9 del mese di novembre duemiladieci, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 5 novembre 2010 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Ivano CORAL - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Bruno MATOLA - Nicola Felice POMPONIO - Claudia PORCHIETTO - Roberto TENTONI - Carmine VELARDO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Ugo PERONE - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Piergiorgio BERTONE - Mariagiuseppina PUGLISI.

Commissione di scrutinio: Michele MAMMOLITO - Luigi SURRA - Pasquale VALENTE.

(Omissis)

OGGETTO: Accordo di programma, stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 15 della L.R. 28/07, in attuazione della L. 104/1992 tra i Comuni del Pinerolese, l'ASL TO3, il CISS di Pinerolo, gli Istituti Scolastici e le Agenzie del territorio, l'USP e la Provincia di Torino.

N. Protocollo: 37477/2010

Il Presidente del Consiglio, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore D'Ottavio, a nome della Giunta (26/10/2010) ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

l'articolo 34 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 individua negli accordi di programma gli strumenti giuridici per la realizzazione di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di Enti Locali, Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici;

la "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n. 104 del 5 febbraio 1992 precisa che gli obiettivi generali degli Accordi di programma si attuano anche attraverso la "programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio...";

la legge regionale 28.12.007 n. 28 all'articolo 15 prevede che "gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1";

sempre lo stesso articolo prevede che i comuni e le province nell'ambito dei predetti accordi, nei limiti delle disponibilità assegnate nell'ambito del piano triennale di cui all'art. 27 della sopra citata legge regionale, in concerto con le istituzioni scolastiche e le aziende sanitarie provvedano agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale destinato a favorire l'autonomia e le capacità di comunicazione.

Preso atto che:

la Regione Piemonte, con propria circolare n. 11/SAP del 10.04.1995 e s.m.i., in attuazione del D.P.R. 24.02.1994, ha emanato apposite disposizioni di indirizzo e coordinamento riguardanti modalità organizzative ed operative, in applicazione degli articoli 12 e 13 della Legge 104/92;

la Conferenza unificata Stato, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane, in data 20 marzo 2008, ha raggiunto un'intesa riguardante le modalità e ai criteri per l'accoglienza e la presa in carico dell'alunno con disabilità, individuando quali strumenti di programmazione per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali gli accordi di programma al fine di addivenire ad un migliore utilizzo delle risorse con priorità alle situazioni di disabilità grave riconosciute dalla legge 104/92;

la Giunta Regionale del Piemonte con propria deliberazione n. 13 - 10889 del 2 marzo 2009 ha individuato le caratteristiche degli allievi con esigenze educative speciali e le modalità di certificazione delle stesse.

Per quanto attiene ai compiti istituzionali, nel campo dell'integrazione scolastica degli allievi disabili, in ordine all'abbattimento delle barriere architettoniche negli Istituti scolastici di propria competenza occorre fare riferimento al Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, per quanto attiene ai servizi scolastici e formativi alla legge regionale 28.12.2007 n. 28.

Considerato che il testo dell'Accordo di programma elaborato dal gruppo tecnico interistituzionale composto da rappresentanti dei comuni del Pinerolese, dell'ASL TO 3, della Provincia di Torino, delle Istituzioni scolastiche, delle Agenzie formative del territorio, dell'U.S.P. di Torino e del Consorzio Socio assistenziale C.I.S.S. di Pinerolo, che viene allegato al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, per la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Dare atto che al momento della stipula potranno essere apportate modifiche meramente formali che si rendessero necessarie.

Precisato che gli interventi di competenza dell'Ente Provinciale riportati nel testo dell'accordo all'articolo 5 sono da considerarsi attuabili limitatamente alle risorse che annualmente saranno trasferite dalla Regione Piemonte ai sensi della legge 28/2007 fatte salve eventuali integrazioni di risorse provinciali compatibilmente con gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica.

Sentita la 3^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 3.11.2010;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuto l'urgenza.

DELIBERA

1. Di aderire all'Accordo di Programma predisposto d'intesa tra la Provincia di Torino, i Comuni di Airasca, Bricherasio, Buriasco, Cantalupa, Campiglione Fenile, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Macello, Osasco, Pinerolo, Piscina, Prarostino, Roletto, San Secondo di Pinerolo, San Pietro Val Lemina, Scalenghe, Vigone, Villafranca Piemonte, Virle Piemonte, il Consorzio Socio assistenziale C.I.S.S. di Pinerolo, l'Azienda Sanitaria Locale TO 3, gli Istituti scolastici del territorio, le Agenzie formative aventi sede nel territorio, l'U.S.P. di Torino, per l'integrazione scolastica degli allievi disabili come previsto dalla legge n. 104/92 e dalla legge regionale n. 28/07, secondo quanto risulta dall'allegato A) alla presente come parte integrante e sostanziale, della durata di anni tre a far data dalla stipula;
2. di dare atto che il Presidente della Provincia di Torino o l'Assessore all'Istruzione, Edilizia scolastica e Patrimonio, a ciò delegato, procederà alla stipula dell'Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli allievi disabili di cui al punto 1), fermo restando che agli interventi di competenza dell'Ente si provvederà, con specifici provvedimenti, limitatamente alle risorse che annualmente saranno trasferite dalla Regione Piemonte ai sensi della legge 28/2007, fatte salve eventuali integrazioni di risorse provinciali, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica ed in ogni modo subordinatamente alla finanziabilità ed alla compatibilità con i vigenti vincoli di finanza pubblica per le opere imputabili sul titolo II della spesa;
3. di dare altresì atto che al momento della stipula potranno essere apportate le modifiche meramente formali che si rendessero necessarie;



(Segue l'illustrazione dell'Assessore D'Ottavio per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Accordo di programma, stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 15 della L.R. 28/07, in attuazione della L. 104/1992 tra i Comuni del Pinerolese, l'ASL TO3, il CISS di Pinerolo, gli Istituti Scolastici e le Agenzie del territorio, l'USP e la Provincia di Torino.

N. Protocollo: 37477/2010

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	38	
Astenuti	=	11	(Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Coral - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Pianasso - Ruffino - Surra)
Votanti	=	27	

Favorevoli 27

(Barbieri - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Corda - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	38	
Astenuti	=	11	(Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Coral - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Pianasso - Ruffino - Surra)
Votanti	=	27	

Favorevoli 26

(Barbieri - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Corda - Devietti Goggia - Faienza - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente).

Contrari 1

(Fazzone).

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio
F.to S. Bisacca

/ar

ALLEGATO A**BOZZA DEFINITIVA – luglio 2010**

**ACCORDO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI
INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ O
CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI**

stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in attuazione della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “*Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” e della Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 “*Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa*”.

tra: (elenco enti firmatari provvisorio)

- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio Scolastico Provinciale
- Provincia di Torino
- ASL TO 3 - Pinerolo
- Consorzio Intercomunale Servizi Sociali - Pinerolo
- Comune di Airasca
- Comune di Bricherasio
- Comune di Buriasco
- Comune di Cantalupa
- Comune di Campiglione Fenile
- Comune di Cavour
- Comune di Cercenasco
- Comune di Cumiana
- Comune di Frossasco
- Comune di Garzigliana
- Comune di Macello
- Comune di Osasco
- Comune di Pinerolo
- Comune di Piscina
- Comune di Prarostino
- Comune di Roletto
- Comune di S. Secondo di Pinerolo
- Comune di S. Pietro Val Lemina
- Comune di Scalenghe
- Comune di Vigone
- Comune di Villafranca Piemonte
- Comune di Virle Piemonte
- Direzione Didattica I° Circolo di Pinerolo
- Direzione Didattica II° Circolo di Pinerolo
- Direzione Didattica III° Circolo di Pinerolo
- Direzione Didattica IV° Circolo di Pinerolo
- Scuola Secondaria di I° grado “Filippo Brignone” di Pinerolo
- Scuola Secondaria di I° grado “Lidia Poet” di Pinerolo
- Liceo Classico “G.F. Porporato” – Pinerolo
- Liceo Scientifico “Marie Curie” – Pinerolo
- Istituto di Istruzione Superiore “Michele Buniva” – Pinerolo
- Istituto di Istruzione Superiore “Arturo Prever” – Pinerolo
- Istituto di Istruzione Superiore “Ignazio Porro” – Pinerolo
- Istituto Comprensivo di Airasca
- Istituto Comprensivo “Caffaro” di Bricherasio
- Istituto Comprensivo di Cavour
- Istituto Comprensivo di Cumiana
- Istituto Comprensivo di Vigone
- Istituto Comprensivo di Villafranca Piemonte
- A.I.F.O.P. – Ass. Italiana Formazione Professionale Suore di San Giuseppe - Pinerolo
- C.F.I.Q.- Consorzio Formazione Innovazione e Qualità - Pinerolo
- C.I.O.F.S. Madre Daghero - Cumiana
- E.N.G.I.M. - Pinerolo

INDICE

Premessa

Finalità

Obiettivi

Art. 1 – Beneficiari

Art. 2 – La famiglia

Art. 3 - Strumenti di attuazione dell'Accordo

Art. 4 – Competenze degli enti aderenti in materia di Integrazione Scolastica

a) La Provincia

b) I Comuni

c) Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali

d) Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio Scolastico Provinciale di Torino

e) La scuola

f) L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO 3

g) Le Agenzie Formative

Art. 5 – Durata dell'Accordo

Art. 6 - Pubblicità

PREMESSA

Il presente Accordo prosegue l'esperienza in materia di integrazione scolastica degli alunni disabili certificati o con esigenze educative speciali di cui all'art. 15 della L.R. n. 28/07 avviata con la sottoscrizione degli accordi di programma precedenti. Intende pertanto, partendo da una verifica circa l'andamento dei servizi avviati sulla base del precedente accordo, continuare nell'esperienza avviata confermando le modalità di collaborazione esistenti e migliorando, laddove possibile, le sinergie tra i vari enti coinvolti, mantenendo la logica di rete da realizzarsi attraverso modalità concrete e condivise di lavoro.

L'accordo si basa sui seguenti presupposti fondanti:

- gli interventi sono rivolti alle persone con disabilità o con esigenze educative speciali (art. 15 L.R. 28/07), con la prospettiva di costruire un percorso educativo/formativo per ciascuna di esse, nell'ambito di un progetto di vita; gli interventi sono dunque pensati e realizzati in una logica di continuità con riferimento al contesto di ciascuna situazione; nel presente accordo, in conformità alla previsione di cui all'articolo 15 L.R. 28/07, il riferimento alle persone con disabilità è da intendersi sempre esteso anche alle persone con esigenze educative speciali.
- necessità di garantire un raccordo ed una mediazione tra le azioni – molte e diversificate – portate avanti dai vari Enti, in modo che non si realizzino attraverso una semplice sommatoria di interventi, con il rischio di sovrapposizioni o carenze in alcuni settori, ma in un sistema coordinato ed integrato;
- individuazione delle competenze, delle attribuzioni in materia, delle risorse degli Enti firmatari e degli impegni assunti da ciascun ente in relazione al presente Accordo, da definirsi in modo univoco ed inequivocabile;
- riconoscimento di una metodologia di lavoro integrata e multidisciplinare, che coinvolga ed impegni i vari Enti valorizzando una prassi relazionale e comunicativa che permetta parità di ascolto e parola, reciprocità di tempi e compiti e capacità di messa in discussione di ognuno.

FINALITA'

Il presente accordo si propone di garantire, nell'ambito dei servizi e delle possibilità esistenti, agli alunni con disabilità servizi ed interventi integrati, quanto più possibile adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, all'interno di un progetto di vita.

Il diritto del soggetto con disabilità allo sviluppo della propria persona, al perseguimento della maggiore autonomia possibile ed alla più ampia partecipazione alla vita sociale diviene tanto più concreto quanto più i servizi sono accessibili e mirati e quanto più gli interventi di sostegno previsti e disponibili sono coordinati tra di loro, assicurati in modo continuativo ed integrato, organizzati in modo tempestivo, flessibile e rapportato al bisogno. Pertanto, **TUTTI GLI ENTI FIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO SI IMPEGNANO A:**

- garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità;
- garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità;
- favorire, come obiettivo primario, la piena integrazione dell'alunno con disabilità nella scuola, promuovendo lo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione, riconoscendo e stimolando le sue capacità di apporto alla società a prescindere dalle possibilità psicofisiche individuali;
- promuovere la continuità di sviluppo durante tutto l'iter formativo e della frequenza scolastica a partire dall'asilo nido all'Università, attivando interventi nel passaggio da un ordine di scuola all'altro;
- attivare azioni volte a favorire un corretto orientamento scolastico e/o professionale, funzionale alle abilità attitudinali del soggetto, ottimizzando le risorse disponibili;
- favorire la programmazione coordinata dei servizi scolastici con i servizi individuati nel piano di zona;
- favorire la piena integrazione dell'alunno con disabilità nella società ed il supporto alla famiglia
- attuare interventi precoci atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione;
- prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti e le forme di emarginazione che impediscono lo sviluppo della persona, il raggiungimento della massima autonomia possibile, la partecipazione alla vita della collettività;
- promuovere la piena formazione della personalità;

- definire le modalità di collegamento fra i progetti educativo, riabilitativo e di socializzazione stilati sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 34-13176 del 01.02.2010;
- organizzare, nell'ambito delle competenze di ciascun ente firmatario, momenti di formazione ed aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nel processo d'inserimento e d'integrazione;
- promuovere iniziative congiunte di verifica sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi definiti (sia in relazione all'Accordo che ai singoli progetti)
- garantire il mantenimento di un livello omogeneo dei servizi attivati in base al presente accordo, sull'intero ambito territoriale interessato e tendere al miglioramento dell'efficacia degli interventi.

Il perseguimento delle finalità implica un percorso comune e costituisce punto di riferimento per ciascun ente firmatario ai fini del mantenimento degli impegni assunti, per l'attuazione del lavoro in rete, con una costante attenzione alle esigenze della persona con disabilità ed alla sua famiglia che, salvo i casi eccezionali di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria, è titolare di ogni decisione e deve essere coinvolta, ascoltata e sostenuta durante tutto il percorso.

Gli incontri sistematici con le famiglie sono previsti a vari livelli nell'ambito del percorso progettato per ogni caso.

E' altresì favorito il rapporto con le associazioni di volontariato, per l'attivazione di interventi per gli alunni con disabilità, integrativi del progetto.

OBIETTIVI

L'obiettivo prioritario è quello di favorire la crescita della competenza relazionale, comunicativa nonché l'apprendimento da parte degli alunni con disabilità.

Per tendere a tale obiettivo occorre:

- garantire priorità negli interventi, alle situazioni riconosciute come gravi;
- attivare modalità di lavoro interdisciplinare che utilizzino come strumento prioritario il lavoro d'équipe per qualunque inserimento durante il percorso educativo e scolastico (Asilo Nido, Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° e 2° grado);
- favorire modalità di lavoro interdisciplinare per gli inserimenti che coinvolgano i centri di formazione professionale nei "percorsi integrati";
- costruire un rapporto di collaborazione con la famiglia dell'alunno con disabilità, che si attui attraverso un costante coinvolgimento della medesima nella definizione e nell'attuazione del percorso di integrazione scolastica e sociale;
- utilizzare in maniera ottimale le strutture, i servizi, le figure professionali.

Art. 1 – Beneficiari

1. Vengono individuati, come soggetti aventi diritto, i bambini e gli alunni con disabilità e con Esigenze Educative Speciali (E.E.S.).
2. In base alla L. 104/92, è riconosciuto come soggetto con disabilità chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità.
3. In base alla D.G.R. n. 18-10723 del 09.02.2009 integrata dalla D.G.R. n. 13-10889 del 02.03.2009, sono riconosciuti come alunni con Esigenze Educative Speciali quei soggetti che necessitano di specifica programmazione educativa e che risultano valutati secondo la classificazione ICD 10 dell'OMS, per le patologie individuate dalle stesse DGR sopra richiamate, dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile o da Struttura Specialistica del SSN entro il 31/12 dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 2 – La famiglia

1. La famiglia o l'esercente la potestà genitoriale è titolare del "Progetto di vita" e tutti gli enti coinvolti nell'Accordo di programma privilegeranno la collaborazione con essa.
2. La famiglia o l'esercente la potestà genitoriale, deve essere interpellata, consultata, coinvolta e sostenuta nella definizione del percorso di integrazione scolastica e sociale più idoneo alla persona con disabilità.
3. La famiglia, salvo i casi di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria, è titolare di ogni decisione: essa provvede alla segnalazione dell'alunno e collabora con i docenti e con gli operatori alla definizione del progetto educativo riguardante l'alunno con disabilità. Tale collaborazione è essenziale in quanto configura un percorso ed una crescita comune famiglia – alunno, insegnante, medico di base e/o specialista, pediatra ed operatore, rispetto alla situazione iniziale ed alla sua evoluzione.

Art. 3 – Strumenti di attuazione dell'Accordo

1. Si individua come strumento privilegiato per l'attuazione del presente Accordo di Programma, il "Gruppo di Monitoraggio sull'Integrazione Scolastica". Tale Gruppo, di natura tecnica, è composto da un rappresentante titolare ed uno supplente per ciascuno dei soggetti istituzionali sottoindicati:
 - Ufficio Scolastico Provinciale
 - Provincia di Torino
 - CISS – Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo
 - Azienda Sanitaria Locale TO 3
 - 3 rappresentanti delle Amministrazioni Comunali aderenti all'accordo, di cui uno del Comune di Pinerolo.
 - per la Scuola:
 - 1 rappresentante per ogni grado di scuola;
 - 1 rappresentante degli asili nido;
 - 1 rappresentante delle Agenzie formative
 - 1 rappresentante di eventuali associazioni firmatarie del presente accordo

E' prevista la partecipazione dell'Ente privato a cui il CISS affida la gestione del servizio a seguito di gara ad evidenza pubblica.

La composizione del gruppo di monitoraggio potrà essere eventualmente integrata di volta in volta a seconda delle tematiche poste all'ordine del giorno.

Il coordinamento del gruppo è attribuito al Comune di Pinerolo, in qualità di Comune capofila.

Il Gruppo di Monitoraggio sull'Integrazione Scolastica si riunisce di norma due volte all'anno, e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Tale Gruppo è rappresentativo e lavora con flessibilità. I suoi compiti sono i seguenti:

- promuovere, a metà del periodo di vigenza dell'Accordo o qualora se ne ravvisi la necessità, la convocazione di tutti gli Enti firmatari del presente Accordo.
- formulare proposte dirette agli enti rappresentati, in ordine a strategie ed interventi da attuare e verificare lo stato delle risorse disponibili;
- formulare proposte di modifica al testo dell'Accordo, in relazione ad intervenute innovazioni normative.

2. E' costituito, ai sensi dell'articolo 34 comma 7 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL , approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Collegio di Vigilanza. Tale collegio ha la stessa durata del presente accordo ed è composto dal Presidente della Provincia o suo delegato in qualità di presidente, da due Sindaci (o loro delegati) dei Comuni firmatari, da un rappresentante del CISS, da un rappresentante dell'ASL TO3, da un rappresentante dei Dirigenti Scolastici delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado firmatarie, da un rappresentante delle scuole secondarie di secondo grado firmatarie.

Compiti di tale collegio sono la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma nonché l'adozione di eventuali interventi sostitutivi.

Al Collegio di Vigilanza potranno rivolgersi i singoli Enti firmatari, al fine di richiedere specifici interventi di vigilanza.

3. E' istituita la Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata con il compito di valutare i progetti di integrazione scolastica predisposti dalle scuole, con particolare attenzione al coinvolgimento in termini di risorse professionali e/o finanziarie dei diversi enti che, ai sensi della normativa vigente, debbono concorrere alla integrazione scolastica e al complessivo progetto di vita dell'alunno.

La Commissione è presieduta dal Ciss ed è composta da rappresentanti di:

- Comuni
- Ciss
- ASL
- Scuole
- Provincia
- Ufficio Scolastico Provinciale
- Agenzie Formative

Le scuole devono presentare i progetti di integrazione entro il termine di volta in volta stabilito dalla Commissione.

La Commissione dovrà programmare la propria attività in modo tale da garantire l'avvio ad inizio di anno scolastico dei diversi progetti e il monitoraggio e la valutazione di nuove richieste durante l'anno scolastico.

Eventuali variazioni dei progetti debbono essere convalidate dalla Commissione.

4. Il Collegio di Vigilanza, il Gruppo di Monitoraggio e la Commissione Tecnica Multidisciplinare, potranno avvalersi della consulenza del GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) di cui all'art. 15 della L. 104/92. Sull'attuazione dell'accordo, le relazioni di verifica elaborate dal GLIP saranno trasmesse al Collegio di Vigilanza per l'espletamento dei compiti istituzionali ai medesimo affidati.

Art. 4 – Competenze degli enti aderenti, in materia di Integrazione Scolastica

A) La Provincia di Torino

La Provincia di Torino nell'ambito delle proprie competenze si impegna a:

- a. predisporre il Piano provinciale annuale previsto dalla L.R. 28/2007 per quanto attiene l'integrazione scolastica degli allievi disabili e con E.E.S. secondo le direttive ed i fondi determinati nel piano triennale redatto dalla Regione Piemonte. In prima attuazione il piano triennale è stato redatto per il triennio 2009/2011.

Specificamente il piano provinciale deve prevedere:

1. finanziamenti ai Comuni riguardanti il rimborso per una quota percentuale, da quantificare annualmente, dei costi di traduzione in braille o di ingrandimento per studenti ipovedenti

- frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado o corsi di formazione professionale rientranti nel percorso di assolvimento dell'obbligo scolastico;
2. finanziamenti ai Comuni, singoli o associati, a rimborso parziale dei costi di assistenza specialistica degli allievi con certificazione di disabilità e/o EES frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La percentuale viene definita annualmente nel piano provinciale, verificando i finanziamenti trasferiti dalla Regione Piemonte. Tale percentuale di rimborso del costo è maggiorata se l'attività viene svolta in forma associata corrispondente al territorio oggetto del presente accordo ed il finanziamento viene erogato all'ente che organizza il servizio di assistenza specialistica nel tempo scuola;
 3. una somma da trasferire ai Comuni, da definire nel piano provinciale di attuazione della legge 28/2007, quale rimborso parziale dei costi sostenuti per il trasporto scolastico degli allievi disabili nel percorso casa – scuola e ritorno frequentanti gli ordini scolastici di cui al comma precedente;
 4. per quanto attiene alle scuole secondarie di secondo grado la Provincia provvede ad assegnare i fondi per l'assistenza specialistica direttamente agli istituti scolastici, previa valutazione della documentazione sanitaria e pedagogica dei singoli allievi. Qualora i Comuni, in forma singola o associata, provvedano all'intervento anche per gli allievi frequentanti gli istituti secondari di secondo grado, la Provincia provvederà al rimborso dei costi sostenuti per tale attività, con esclusione dei disabili solo sensoriali per i quali la legge regionale n. 1/2004 ha posto i finanziamenti in capo ai comuni. L'attività deve essere preventivamente concordata con la Provincia. Essendo prevista la Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata di cui all'art. 3, comma 3° del presente Accordo di Programma che effettua la valutazione dei casi, si intende sostituito il preventivo assenso. Il rimborso avviene, nella norma, per il completamento del percorso scolastico superiore entro il 18° anno di età o fino alla conclusione del percorso intrapreso. Qualora vi fossero sufficienti disponibilità finanziarie si potranno prendere in considerazione reiterazioni di percorsi scolastici del secondo ciclo di istruzione;
 5. il rimborso dei costi sostenuti dai comuni, singoli o associati, per la gestione sia diretta che indiretta, previo preventivo accordo tra enti, del trasporto specifico per gli allievi disabili frequentanti corsi di istruzione e formazione di secondo grado fino al 18° anno o all'ultimazione del percorso scolastico o formativo intrapreso;
- b. eliminare le barriere architettoniche nelle scuole secondarie di 2° grado di propria competenza;
 - c. promuovere iniziative complementari e sussidiarie all'attività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza, qualora vi siano risorse finanziarie, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche, anche in forma associata, in collaborazione con agenzie formative e del terziario sociale, finalizzati:
 - all'accoglienza in ingresso dell'allievo disabile, in correlazione con i progetti di continuità previsti dalla C.M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1/1988;
 - ad interventi integrativi a sostegno del percorso didattico dello studente, anche al fine di rendere possibile l'eventuale certificazione finale di tipo ordinario del percorso di studio intrapreso;
 - a sviluppare azioni che aiutino lo studente disabile all'inserimento in percorsi universitari, lavorativi e/o integrativi della formazione acquisita o nei servizi socio assistenziali, anche con attivazione di tirocini in formazione da effettuarsi in modo integrato, coinvolgendo il locale Centro per l'impiego, durante lo svolgimento del triennio finale del percorso scolastico;
 - d. fornire arredi scolastici idonei agli istituti secondari di secondo grado statali;
 - e. riorganizzare il trasporto pubblico locale rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini disabili entro il limite delle competenze stabilite dalla Legge 19/11/1997 n. 422 e della Legge regionale 04/01/2000 n. 1;
 - f. collaborare con gli altri enti nella progettazione ed attuazione di percorsi di formazione comune del personale addetto all'integrazione degli studenti disabili;
 - g. emanare appositi bandi finalizzati all'affidamento delle azioni formative, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili ultradiciottenni non immediatamente occupabili;
 - h. assicurare, nel contesto di detti bandi, idonee iniziative di orientamento scolastico di concerto con le istituzioni scolastiche, le agenzie del territorio, le famiglie, i servizi socio assistenziali del territorio e

gli enti locali onde sviluppare le effettive potenzialità degli allievi disabili onde predisporre una individuazione corretta dei corsi dove inserirli e nell'ottica di un progetto di vita anche al fine di un corretto inserimento lavorativo;

- i. promuovere e favorire il raccordo e le necessarie integrazioni tra gli interventi e le azioni realizzate con il presente accordo e le azioni promosse e realizzate nell'ambito dei rispettivi piani di zona del sociale esistenti.
- l. partecipare alla Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata di cui all'art. 3, comma 3°.

B) I Comuni

I Comuni si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a ricercare le risorse finanziarie per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità, attraverso azioni tese a:

- 1) sostenere i progetti di integrazione scolastica predisposti dalle scuole a favore di alunni con disabilità;
- 2) partecipare, nelle modalità previste dall'articolo 3 comma 3° con proprio personale alla Commissione e Tecnica Multidisciplinare Integrata
- 3) assicurare agli alunni con disabilità una adeguata assistenza per l'integrazione scolastica finalizzata all'autonomia e alla socializzazione, ad integrazione dell'assistenza fornita dal personale della scuola. I fondi a ciò destinati saranno assegnati al C.I.S.S. che li utilizzerà per interventi diretti da attivare nelle scuole di ogni ordine e grado e negli asili nido.
- 4) promuovere iniziative finalizzate alla formazione permanente del personale adibito all'assistenza per l'integrazione scolastica e degli operatori dei nidi;
- 5) partecipare alla formulazione e conduzione del "progetto di vita" con il soggetto con disabilità relativamente all'orientamento scolastico per facilitare l'inserimento lavorativo;
- 6) sostenere nella ripartizione dei fondi per l'assistenza scolastica gli interventi a favore degli alunni con disabilità;
- 7) eliminare le barriere architettoniche secondo il relativo Piano comunale tramite progetti specifici e richieste di finanziamento allo Stato;
- 8) inserire nei capitolati e nelle convenzioni la clausola di responsabilità dei progettisti, direttori lavori, collaudatori e imprese, in caso di realizzazione di opere difformi dalle leggi citate;
- 9) fornire trasporto specializzato gratuito per gli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo, intendendosi per scuola dell'obbligo la scuola primaria e secondaria di I° grado (L. 118/71, art. 28 comma 1), anche per attività svolte dalla classe fuori sede, purché in orario scolastico. Trasporti verso Istituti Scolastici fuori dal Comune di residenza e "non" di competenza territoriale potranno essere attivati esclusivamente a fronte di progetti specifici concordati e sottoscritti dai servizi territoriali richiedenti il trasporto e dal Comune di residenza;
- 10) fornire nelle scuole di competenza arredi scolastici idonei;
- 11) fornire nelle scuole di competenza sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia del processo educativo degli alunni con disabilità eventualmente anche tramite gestione dei fondi regionali per il diritto allo studio, ad eccezione dei casi di competenza dell'Ente Provincia o del Servizio Sanitario o della Scuola Polo;
- 12) garantire l'inserimento di bambini con disabilità negli asili nido comunali, anche con apposite convenzioni tra Comune di residenza del bambino e il Comune fornitore del servizio;
- 13) inserire nel capitolato per l'appalto del servizio refezione specifica fornitura di diete particolari; dotarsi degli accessori eventualmente utili a rendere fruibile il pasto;

- 14) garantire la partecipazione alle attività estive, ivi compresi, se necessari, il trasporto e il personale ausiliario idoneo, in collaborazione con il Ciss.
- 15) promuovere l'accesso degli alunni con disabilità alle attività sportive fisico-motorio-ricreative rivolte alla generalità dei cittadini e realizzare progetti sportivi e/o motori specificamente dedicati;
- 16) assicurare una adeguata assistenza agli alunni con disabilità che intendono partecipare a viaggi e visite di istruzione;
- 17) collaborare, nel merito della continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola, con le altre istituzioni per attuare un percorso di continuità favorendo progetti di carattere sociale, culturale, sportivo con l'eventuale collaborazione di associazioni di volontariato, culturali e sportive;
- 18) promuovere, nel corso della vigenza dell'accordo, un approfondimento sugli interventi di tipo specialistico di competenza dei Comuni e sugli interventi assistenziali di base di competenza della scuola.

C) Il Consorzio Intercomunale per i servizi sociali

Il Consorzio nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, partecipa al presente accordo, con propri operatori:

- per la gestione della Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata, di cui all'art. 3 comma 3, con funzioni di coordinamento, consulenza tecnica e di segreteria, all'interno della quale si predispose il progetto individuale della persona con disabilità così come enunciato dalla normativa vigente
 - alla Unità Valutazione Minori gestita e presieduta dall'A.S.L. TO3;
 - alla Commissione per l'accertamento della situazione di gravità ex L. 104/92
- 1) gestisce una cartella informativa per ogni soggetto con disabilità preso in carico;
 - 2) esercita le funzioni in materia di servizi sociali, relative agli alunni con disabilità sensoriali, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L. 328/2000 e secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 1 dell'8/1/2004 che prevede il trasferimento delle competenze in capo agli Enti Locali. I progetti sono concertati con la famiglia, con la neuropsichiatria Infantile, con il servizio di riabilitazione dell' A.S.L. TO 3 con la scuola e con l'eventuale agenzia esterna;
 - 3) favorisce in collaborazione con la famiglia, l'ASL e la scuola il progetto individuale dell'alunno con disabilità, fino alla fine del percorso scolastico;
 - 4) attiva su specifico progetto individuale, predisposto dall'assistente sociale referente, interventi di: educativa territoriale presso il domicilio, la sede del C.I.S.S. e presso sedi esterne; assistenza domiciliare presso il domicilio delle persone con disabilità e presso sedi esterne; tutti gli altri interventi previsti dalla L.R. 1 dell'8/1/2004;
 - 5) eroga su specifico progetto individuale diverse tipologie di contributi economici a favore di persone con disabilità in base alle disposizioni contenute nei regolamenti del C.I.S.S.;
 - 6) garantisce tramite l'assistente sociale di riferimento, l'integrazione e il coordinamento di tutti gli interventi attivi per ogni singolo progetto individuale;
 - 7) coordina e gestisce nell'ambito territoriale del Consorzio i progetti finanziati dalla Regione Piemonte ai sensi della L. 104/92 e L. 162/98, relativi alle proprie competenze;
 - 8) promuove e sostiene la gestione di uno sportello *informa-handicap* in collaborazione con l' A.N.F.F.A.S. e l'ASL TO 3;
 - 9) collabora in integrazione con i comuni consorziati per garantire la partecipazione degli alunni disabili ai centri estivi comunali nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Il CISS, in linea con quanto previsto all'art. 3 dello Statuto Consortile, su delega specifica dei Comuni consorziati e nei limiti delle risorse assegnate dai Comuni stessi, può gestire la funzione di assistenza per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, inseriti in tutte le scuole di ogni ordine e grado

pubbliche e paritarie (purché firmatarie del presente accordo), nonché nei nidi, attivando un servizio adeguato.

Nell'ambito del trasferimento di questa specifica funzione il CISS:

- 1) presiede e gestisce la Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata di cui all'art. 3.
- 2) gestisce in nome e per conto dei Comuni del Consorzio, i progetti individuali per l'assistenza all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità inseriti nell'asilo nido e nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso personale qualificato per svolgere compiti di assistenza specialistica, facilitazione dell'autonomia e della comunicazione;
- 3) cura gli adempimenti relativi alla richiesta di accesso ai contributi provinciali ex L.R. n. 28 del 28.12.07;
- 4) documenta ai Comuni deleganti, ai fini del rimborso, le spese di gestione del servizio relative al personale che interviene nella scuola e al personale del consorzio impiegato per la gestione e il coordinamento del servizio di integrazione scolastica;

D) Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio Scolastico Provinciale di Torino

L'Ufficio Scolastico Regionale con il tramite dell'Ufficio Scolastico Provinciale predispone tutti gli interventi necessari per assicurare e favorire l'integrazione degli alunni con disabilità fin dalla Scuola dell'Infanzia e in particolare:

- a. l'assegnazione di insegnanti specializzati, nei limiti della disponibilità, e non specializzati, per le attività di sostegno, nella misura consentita dalle norme che regolano la gestione dell'organico per ciascun grado di istruzione;
- b. l'attivazione degli strumenti che consentano al Dirigente Scolastico la limitazione del numero degli alunni per sezione o classe, secondo le norme vigenti;
- c. l'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio, per la realizzazione di iniziative di sperimentazione;
- d. l'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa, per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici;
- e. il funzionamento del Gruppo Provinciale Interno (D.M. 122/94, art. 17);
- f. il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale GLIP (L.N. 104/92, art. 15, comma I)

L'Ufficio Scolastico Regionale partecipa alla Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata di cui all'art. 3 comma 3°.

E) La scuola

Ciascuna istituzione, con il coordinamento del Dirigente Scolastico:

- 1a) garantisce l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi di ogni ordine e grado attraverso gli adempimenti previsti dalla L. 104/92 con l'attivazione dei Gruppi Tecnici, formati dal CdC, i genitori dell'alunno ed eventuali specialisti.
- 1b) stabilisce gli obiettivi a medio-lungo termine (PDF) e le relative modalità di verifica, gli obiettivi a breve termine e gli strumenti per raggiungerli congiuntamente tra: genitori, il referente del caso, il Consiglio di Classe, gli operatori del C.I.S.S.

Il Gruppo Lavoro Handicap d'Istituto (GLHI) si riunisce almeno due volte all'anno per:

- a) l'elaborazione dei progetti d'integrazione d'istituto e l'inserimento dello stesso nel POF e la sua pubblicità

- b) l'elaborazione di progetti finalizzati ad ottenere finanziamenti provinciali, assistenza all'integrazione scolastica da parte degli enti locali;
 - c) garantire l'applicazione delle buone prassi di integrazione e della qualità della stessa attraverso le linee guida che la scuola si è data per garantire la realizzazione del "progetto di vita" di ogni **alunno** inserito.
 - d) la presentazione al Gruppo dei nuovi casi in ingresso e dei loro Bisogni Educativi Speciali
 - e) l'assegnazione del numero di ore ai singoli casi in base al monte ore assegnato dall'Ufficio Scolastico Provinciale
 - f) l'organizzazione di momenti formativi e di aggiornamento per i docenti ed il personale ATA;
 - g) garantire, attraverso incarichi gestiti nell'ambito dell'organizzazione di istituto, il coordinamento delle attività e la partecipazione al polo HC territoriale;
 - h) proporre e approvare acquisti di libri, software e ausili specifici per l'integrazione
- 2) si fa garante della collegialità delle iniziative didattico-educative, della progettazione e della stesura dei documenti di rito (PDF, PEI e relazione osservativa);
- 3) provvede a garantire idonee attività didattiche e strategie educative sia attraverso gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti di classe, sia con forme di organizzazione flessibile delle attività didattiche, lavori in piccolo e grande gruppo, attività di tutoring e cooperative learning e mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per rendere fattiva l'integrazione dell'alunno in situazione di handicap nel gruppo classe;
- 4) garantisce l'accoglienza dell'alunno con disabilità utilizzando tutte le risorse docenti disponibili fin dal primo giorno di scuola anche attraverso l'organizzazione flessibile del personale in servizio a qualunque titolo nella scuola e la nomina di supplenti temporanei sui posti vacanti in attesa dell'assunzione in servizio dell'avente diritto (conformemente alla normativa vigente) oltre ad incontri periodici con i genitori in modo che si sentano ascoltati e coinvolti con un ruolo attivo nel processo educativo dei propri figli;
- 5) coinvolge, ove necessario, i collaboratori scolastici nella gestione della giornata scolastica dell'alunno con disabilità in affiancamento ai docenti di classe/sezione o di sostegno per: accoglienza ed accompagnamento all'interno dei locali scolastici, spostamento da un'aula scolastica alla palestra o ad altre strutture all'interno o adiacenti alla scuola, utilizzo di specifiche attrezzature di supporto alla disabilità, accompagnamento ai servizi igienici);
- 6) istituisce il gruppo di lavoro e di studio interno all'Istituto (L. 104/92, art. 15, comma 2) con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal POF
- 7) nomina il referente d'Istituto al Polo HC nell'ambito del quale viene designato il rappresentante di ogni grado di scuola per partecipare alla Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata .
- 8) ha diritto ad usufruire della consulenza degli operatori dell'Asl su problemi specifici degli alunni con disabilità e sulla gestione delle implicazioni psicologiche e relazionali dell'integrazione;
- 9) fornisce all'Ufficio Scolastico provinciale:
- i dati relativi agli alunni con disabilità
 - le segnalazioni nominative dei medesimi
 - la diagnosi funzionale redatta dall'Asl (e dai Servizi Sociali secondo i termini di legge)
 - il profilo dinamico funzionale
 - il Piano educativo individualizzato
 - la relazione osservativa
- 10) segnala alla Direzione Regionale il fabbisogno di ore di sostegno proposto dai Gruppi Tecnici;
- 11) aderisce, nei tempi e nei modi stabiliti in seno al GLHI, alle iniziative di aggiornamento e confronto sulle tematiche proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale e dall'UTS di Torino;
- 12) le scuole secondarie di secondo grado si impegnano a predisporre progetti volti all'inserimento lavorativo a favore degli alunni con disabilità che siano in uscita dalla scuola.

POLO HC

Sul territorio è presente il Polo HC (istituito ai sensi della Lettera Circolare 139 Prot. 3334 del 13 settembre 2001 e Circ. Reg.le n°694 del 19 dicembre 2001) che promuove la continuità educativa fra i diversi ordini di scuola – dalla Scuola dell’Infanzia alle scuole secondarie di secondo grado; il Polo provvede, nei limiti delle risorse disponibili, all’acquisto dei sussidi destinati agli alunni con disabilità in una logica di rete e promuove iniziative di confronto e formazione.

Le scuole aderenti al Polo, in un’ottica di rete, collaborano in termini di scambio di informazioni su esperienze efficaci di integrazione di qualità realizzate nella propria scuola, raccolgono le diverse esigenze territoriali e progettano insieme l’attività da realizzare nell’anno scolastico. I risultati dei lavori vengono poi messi a disposizione di tutte le scuole aderenti con materiali cartacei e telematici.

F) L’Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO3

In attuazione della legge normativa vigente, l’ASL TO3, per quanto di competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, si impegna a fornire le seguenti prestazioni specifiche:

- 1) attiva un percorso di valutazione neuro-psichiatrica finalizzato a definire ed eventualmente certificare la situazione di handicap ed il suo livello di gravità allo scopo di avviare tempestivamente tutti quegli interventi atti a garantire le prestazioni dovute. Alla segnalazione dell’alunno all’ASL provvedono i genitori o l’esercente la potestà genitoriale, sollecitati anche dal pediatra/medico di base oppure dalla scuola e dai centri di formazione professionale;
- 2) attiva le Unità Multidisciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente e individua per ogni alunno con disabilità il “referente del caso” secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia, nella figura dell’operatore dell’ASL che meglio conosce l’alunno con disabilità, con il compito di essere riferimento tra i servizi ASL, la scuola o Asilo Nido, gli enti gestori dei servizi socio Assistenziali e la famiglia e di garantire coerenza e collaborazione tra i servizi e con la famiglia. Lo stesso referente del caso partecipa a riunioni di progettazione e verifica degli interventi connessi al PEI, per tutti gli ordini di scuola e per l’asilo nido;
- 3) svolge interventi di prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche, attraverso la diagnosi precoce, con il coinvolgimento dei propri servizi (follow up per i neonati a rischio presso l’Ospedale Civile di Pinerolo);
- 4) assicura l’intervento medico, psicologico e riabilitativo per gli alunni con disabilità attraverso la diagnosi clinica, l’individuazione dell’handicap, la compilazione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato;
- 5) tramite i propri operatori fornisce su richiesta circostanziata e motivata della scuola, salvaguardando prioritariamente nell’esecutività gli interventi previsti dalla legge, consulenza agli insegnanti su problematiche relative alla gestione del gruppo classe in cui è inserito l’alunno con disabilità;
- 6) attribuisce priorità all’intervento per le situazioni di handicap all’interno dei servizi e si impegna a favorire la priorità d’accesso ai servizi da essa erogata agli utenti con disabilità;
- 7) collabora al funzionamento dell’Informa Handicap gestito dall’ANFFAS e dal CISS di Pinerolo;
- 8) attua interventi in materia di igiene e medicina scolastica ed educazione alla salute nei confronti del personale scolastico e delle famiglie dei minori;
- 9) effettua prestazioni infermieristiche in ambito scolastico e di Asili nido, ove indispensabile;
- 10) fornisce protesi, ausili e presidi ai minori con disabilità anche se non invalidi civili; supporta la famiglia con consulenza circa l’opportunità dell’impiego dei diversi ausili; definisce con chiarezza l’obiettivo riabilitativo raggiungibile al fine di stimolare aspettative adeguate nel minore e nella famiglia e progetti congruenti in collaborazione con tutti gli operatori sanitari, sociali e scolastici coinvolti. Gli ausili indicati nel nomenclatore tariffario sono a carico dell’ASL TO3 mentre l’onere di quelli non previsti è a carico della famiglia o di altri Enti o Agenzie sociali;
- 11) Partecipa all’Unità di Valutazione Minori (UVM), coordinando forme di intervento integrato fra servizi nella gestione delle problematiche della disabilità al fine di rendere il più possibile coerenti gli

interventi. Garantisce il corretto e adeguato passaggio di consegne tra un servizio e l'altro in occasione di cambio di referenza o per passaggio tra diversi ordini di scuola;

- 12) nell'anno precedente il compimento della maggiore età del soggetto con disabilità, il servizio di NPI contatta il MMG ed i servizi di competenza per la ridefinizione comune del progetto individuale al fine di garantire una adeguata continuità assistenziale e l'individuazione del MMG quale riferimento principale per la famiglia;
- 13) le competenze dell'ASL TO3 nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità inoltre si articolano nel seguente modo:
- consulenza nell'ambito neurologico, psichiatrico, fisiatrico;
 - interventi terapeutici specifici: logopedico, fisioterapico;
 - interventi di diagnosi psicologica e presa in carico psicoterapeutica per i minori con problematiche psicologiche ed emotivo- relazionali;
 - consultazioni ai genitori dei minori seguiti;
 - consulenza agli insegnanti per le implicazioni psicologiche e relazionali dell'inserimento dei bambini con disabilità.
 - collaborazione con i Servizi Sociali per la definizione del progetto di vita.
- 14) partecipa, con propri rappresentanti, alla Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata di cui all'art. 3, comma 3° per l'assistenza all'integrazione scolastica.

G) Agenzie Formative

Le Agenzie Formative operano al fine di promuovere lo sviluppo personale e professionale degli alunni con disabilità, favorendo il loro inserimento e la loro integrazione nei corsi previsti dalle Direttive Regionali e dai Bandi provinciali sulla Formazione Professionale. L'aspetto cruciale sul quale si sviluppa l'intero sistema di azioni formative realizzate, dalla scelta del percorso alla valutazione delle abilità e competenze lavorative raggiunte, è la progettazione integrata dell'intervento tarata sui bisogni e sulle capacità/difficoltà del singolo e svolta in sinergia con le famiglie e la rete globale di servizi presenti sul territorio.

In riferimento al Bando Obbligo d'istruzione, gli allievi disabili potranno accedere ai percorsi triennali (14enni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado) e biennali (15enni con la frequenza di un'annualità in un corso di istruzione o formazione) per il conseguimento di una qualifica professionale mediante azioni di sostegno mirate. In caso di mancato raggiungimento degli standard minimi previsti per l'attestazione del titolo, l'agenzia rilascia la certificazione delle competenze acquisite in itinere.

Compiti dell'Agenzia Formativa:

- attuare strategie di accoglienza e di orientamento per l'individuazione del corso da intraprendere e per l'accompagnamento nel processo di crescita individuale e della definizione di un progetto personale;
- inserire al massimo 3 allievi/e per corso;
- valutare che le caratteristiche personali di ogni studente siano compatibili con la frequenza continuativa e gli obiettivi del corso;
- formulare il Progetto Formativo Individualizzato secondo le modalità previste dalle normative vigenti e dalle indicazioni fornite dalla Provincia in riferimento alla direttiva Obbligo di istruzione;
- organizzare e coordinare le attività di integrazione tramite il Piano degli Interventi Formativi di Agenzia;
- pianificare metodologie di intervento didattico funzionali al conseguimento degli obiettivi del percorso e alle caratteristiche dello studente;
- attivare strategie organizzative capaci di rispondere efficacemente alle difficoltà evidenziate;
- attivare il raccordo con gli Enti corresponsabili nel processo di integrazione;

- predisporre specifiche modalità per un'azione sistematica di osservazione, di monitoraggio e di verifica dell'inserimento;
- individuare le condizioni più idonee per l'integrazione dell'alunno (indirizzo di studio, aule, laboratori, strutture, orario, sede stage..);
- assicurare che nella programmazione delle attività integrative (visite guidate e didattiche, viaggi di istruzione) si tenga conto delle necessità degli alunni;

In riferimento al Bando Mercato del Lavoro si delineano sul territorio risorse formative diversificate e finalizzate sia all'orientamento professionale sia al potenziamento/recupero di abilità professionali e relazionali propedeutiche ad un inserimento lavorativo.

A tal proposito si annoverano le caratteristiche delle principali tipologie d'intervento presenti nel bacino di riferimento:

- **PRELAVORATIVO**: rivolto a persone con disabilità intellettiva, di età compresa tra i 16 – 25 anni. Il corso di durata biennale prevede attività di formazione teorico/pratica e di stage in azienda. Il corso mira ad avvicinare progressivamente l'allievo/a al mondo del lavoro e alle sue regole, perseguendo i seguenti obiettivi:

- Sviluppare la conoscenza e la percezione di sé (potenzialità, risorse, limiti, autostima, autoefficacia);
- Rinforzare l'autonomia personale e stimolare la crescita individuale;
- Mantenere e consolidare risorse logico-cognitive, abilità pratico-manuali e trasversali;
- Acquisire modalità relazionali e comportamentali idonee ad un contesto sociale e lavorativo;
- Conoscere il mondo del lavoro e le varie aree professionali.

- **FORMAZIONE AL LAVORO - FAL (con indirizzo)**: rivolto a persone con disabilità intellettiva, ultradiciottenni, in possesso di certificazione d'invalidità e iscritte al collocamento mirato (legge 68/99). Il corso è annuale (700 ore) e prevede attività di formazione teorico/pratica, relativa ad un particolare indirizzo professionale, nonché un'esperienza di stage in azienda.

Il corso intende sviluppare negli allievi le abilità sociali e le competenze di base indispensabili per l'inserimento nel mondo del lavoro (legge 68/99), nonché sviluppare le conoscenze e le abilità relative ad una determinata area professionale individuata in base sia alle attitudini e alle propensioni del singolo partecipante sia alle caratteristiche della realtà produttiva del territorio di riferimento (in collaborazione con il Centro per l'Impiego).

- **FORMAZIONE AL LAVORO – FAL (con indirizzo) di breve durata (200-300 ore)**: strumenti di politica attiva del lavoro finalizzati ad accrescere le competenze professionali ed a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Ogni percorso si rivolge ad uno specifico target d'utenza (disabilità fisica o psichiatrica o intellettiva) ultradiciottenne, in possesso di certificazione d'invalidità e iscritta al collocamento mirato (legge 68/99) e prevede attività di formazione prevalentemente pratica relativa ad un particolare indirizzo professionale, nonché un'esperienza di stage in azienda. La realizzazione del percorso avviene in collaborazione con il Centro per l'impiego per l'individuazione dell'utenza, dell'indirizzo corsuale e delle sedi di tirocinio.

Il Fondo Regionali Disabili e appositi bandi regionali/provinciali possono prevedere il finanziamento di altre azioni, quali: progetti di sostegno e di integrazione socio lavorativa (tirocini con borsa lavoro) e di affidamento di servizi specialistici per il sostegno alla persona, finalizzati al rafforzamento dell'occupabilità, all'inserimento/reinserimento lavorativo e al mantenimento occupazionale di persone con disabilità.

Art. 5 – Durata dell'Accordo

1 Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 6 – Pubblicità

1 I firmatari del presente accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata, con i mezzi a disposizione, dei termini dell'accordo stesso, al fine di favorire l'utilizzazione da parte degli aventi diritto.

2 Il presente verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Comune capofila.

ALLEGATO**RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

- Legge 30 marzo 1971, n. 118 “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971 n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”.
- D.P.R. 24.7.1977, n.616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 (1/circ).
- Legge 4 agosto 1977, n. 517 “Norma sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico”.
- D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 “Regolamento di attuazione dell’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 a favore dei mutilati e invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”.
- Legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di Formazione professionale “.
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”.
- Legge 20 maggio 1982, n. 270 “ Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.
- Legge regionale 29 aprile 1985, n. 49 – Diritto allo studio “Modalità per l’esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai Comuni a norma dell’art. 45 del D.P.R.24 luglio 1977, n. 616 ed attuazione di progetti regionali”.
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
- O.M. – Ministero della Pubblica Istruzione – 2 giugno 1989, n. 193 “Ammissione alla classe successiva per alunni con handicap psichico”.
- D.M. LL.PP. 14.6.1989, n. 236
- Legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
- D.M. 15.07.92 “Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale”.
- O.M. n. 215/92.
- C.M. 339/92 “Iniziative di continuità”
- D.M. – Ministero della Pubblica Istruzione – Ministero della sanità – Ministero per gli Affari Sociali – 9 luglio 1992 “Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell’art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1991, n. 104 sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
- Dlgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 “, modificato con D.lgs: 517/93.
- Dlgs. 3.3.1993, n. 29 “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421”.
- Legge 27 ottobre 1993, 423 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali nonché norme per le attestazione da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione italiana ciechi.”
- Dir. P.C.M. 27.1.1994 “ Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.
- D.P.R. 24 febbraio 1994 “ Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”.
- C.M. – Ministero della Pubblica istruzione – 11 aprile 1994, n. 122 e n. 123 “ Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale- G.L.I.P. ex art. 15 della legge 5.2.92,n. 104”.
- Dlgs. 16.4.1994, n. 297, art. 317, comma 2 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado.
- D.M. – Ministero del lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministero della Sanità e il Ministero degli Affari Sociali – 30 novembre 1994 “Approvazione dello schema – tipo di convenzione prevista dalla legge quadro sull’ handicap 5 febbraio 1992, n. 104.
- Dlgs. 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (1/a) (1/circ).
- Legge regionale 24.1.1995, n. 10 “Ordinamento, organizzazione e finanziamento delle Aziende Sanitarie Regionali.”
- Legge regionale 13.04.1995, n. 63 “Disciplina delle attività di Formazione e orientamento professionale”;

- Circ. P.G.R. 10.04.1995, n. 11 /SAP “Linee di indirizzo e coordinamento relative ai compiti delle Aziende U.S.L. in materia di alunni portatori di handicap – attuazione D.P.R. 24 febbraio 1994”;
- D.P.C.M. 07.06.1995 “Carta dei servizi scolastici”
- D.P.R. 24.07.1996, n. 503 “regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 12 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
- D.Lgs. 04.11.1997, n. 396 “Modificazioni al D.Lgs. 03 febbraio 1993, n. 29 in materia di contrattazione collettiva di rappresentatività sindacali nel settore del pubblico impiego, a norma dell’articolo 11, comma 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
- Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- Legge regionale 9 maggio 1997, n. 22 “Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 “Misure straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento di nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati” e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (1) “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regioni ed Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (2);
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (1) “Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59;
- Legge 21 maggio 1998, n. 162 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;
- Legge 28 gennaio 1999, n. 17 “Integrazione e modifica L. 104/92;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- Legge 3 maggio 1999, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
- D.M. 1984 23 luglio 1999 : “Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato”
- D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo”;
- D.P.C.M. 13 gennaio 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio”;
- D.P.C.M. 26 maggio 2000 “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
- D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257 “Regolamento di attuazione dell’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età”;
- D.Lgs. 21 luglio 2000, n. 278 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernenti congedi per eventi e cause particolari”;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333 “Regolamento per l’esecuzione della L. 12/3/99 n. 68”;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Nota Ministeriale 30 novembre 2001, n. 3390 – assistenza di base agli alunni in situazione di handicap;
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 – Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.
- L.R. 28.12.2007 n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”